

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 340, 36, 53, 225, 299, 333, 338 e 364-A

Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE ELIA)

Comunicato alla Presidenza il 4 agosto 1987

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Deroghe e modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352,
in materia di *referendum* (n. 340)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1987

Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione (n. 36)

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione (n. 53)

d'iniziativa dei senatori BOATO e SIRTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione
(n. 225)

**d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, BERLINGUER, TEDESCO TATÒ,
MAFFIOLETTI, MACIS, IMPOSIMATO, BATTELLO e TARAMELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1987

Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione
(n. 299)

**d'iniziativa dei senatori FABBRI, MERAVIGLIA, CALVI, CUTRERA,
MARINUCCI MARIANI, SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, MARIOTTI,
NATALI, CASTIGLIONE, SANTINI, FERRARA Pietro, MARNIGA,
GUIZZI, MANIERI, ACONE, GEROSA, CIMINO, SIGNORI, COVATTA,
GIUGNI, MANCIA, CASOLI e ZANELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1987

Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione
(n. 333)

**d'iniziativa dei senatori SPADACCIA, BOATO, CORLEONE
e STRIK LIEVERS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1987

Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo (n. 338)

**d'iniziativa dei senatori RIVA, CAVAZZUTI, ARFÈ, ONORATO
e NEBBIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1987

Nuove norme in materia di indizione delle consultazioni
elettorali per i *referendum* (n. 364)

**d'iniziativa dei senatori FILETTI, PONTONE, BIAGIONI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTI-
SANTI, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA
e VISIBELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1987

DISEGNO DI LEGGE N. 340

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Deroghe e modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i termini del procedimento per i referendum, indetti con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 1987 e sospesi per effetto dell'anticipato scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1987, n. 159, riprendono a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, indice con decreto i referendum di cui al comma 1, fissando la nuova data di convocazione degli elettori in una delle domeniche comprese tra il 15 ottobre e il 30 novembre 1987. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della data di convocazione degli elettori.

Art. 2.

1. Nell'articolo 37, terzo comma, seconda parte, della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole «per un termine non superiore a 60

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Deroghe alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 37, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Repubblica, su

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un termine non superiore a centottanta giorni».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione delle disposizioni legislative oggetto dei *referendum* indicati nell'articolo 1, per un termine non superiore a 120 giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al primo comma del citato articolo 37.

Art. 3.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 36D'INIZIATIVA DEL SENATORE POLLICE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui al comma precedente, i termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data delle elezioni generali politiche anticipate. Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, fissa la nuova data di convocazione degli elettori per il *referendum* in una delle domeniche comprese nel periodo intercorrente tra il novantesimo ed il centottantesimo giorno successivi alla data di effettuazione delle elezioni generali politiche anticipate».

DISEGNO DI LEGGE N. 53

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOATO E SIRTORI

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, fissa la nuova data di convocazione degli elettori per il *referendum* in una domenica compresa tra il 25 settembre ed il 15 dicembre dello stesso anno».

DISEGNO DI LEGGE N. 225

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PECCHIOLI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, fissa la nuova data di convocazione degli elettori per il *referendum* in una domenica del quarto o del quinto mese successivo alla data delle elezioni anticipate».

DISEGNO DI LEGGE N. 299

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FABBRI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituiti dai seguenti:

«Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere, i termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data delle elezioni.

Su deliberazione del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica indice con decreto il *referendum* per una domenica compresa tra il terzo ed il quinto mese successivo alla data delle elezioni anticipate».

DISEGNO DI LEGGE N. 333D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPADACCIA ED ALTRI

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui al comma precedente, i termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data delle elezioni generali politiche anticipate. Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, fissa la nuova data di convocazione degli elettori per il *referendum* in una delle domeniche comprese nel periodo intercorrente tra il novantesimo ed il centottantesimo giorno successivo alla data di effettuazione delle elezioni generali politiche anticipate».

DISEGNO DI LEGGE N. 338D'INIZIATIVA DEI SENATORI RIVA ED ALTRI

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, fissa la nuova data di convocazione degli elettori per il *referendum* in una domenica compresa fra il novantesimo e il centottantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni anticipate».

Art. 2.

1. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 364

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FILETTI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di sospensione di un *referendum* ai sensi del precedente comma, la consultazione referendaria, in deroga alle norme di cui al primo comma del presente articolo, ha luogo non oltre centottanta giorni dalla prima convocazione delle nuove Camere o di una di esse».